

AVV. PIETRO TROIANIELLO  
 TROIANIELLO & ASSOCIATI  
 VIA DELLA GIULIANA, 58 - 00195 ROMA  
 TEL. 06 39031412 FAX 06 39912529  
 E-MAIL: SEGRETERIA@TROIANIELLOEASSOCIATI.EU

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE**

**Ricorso**

Per la **Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie** (C.F. 97621800016), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Verbania, Via Monte Santa n. 44 e il **Sindacato professionale Human caring Sanità - shc sanità** (C.F. 97825410018), in persona del Vice Segretario Nazionale e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Torino, Corso Spezia n. 22, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Roma, Via della Giuliana n. 58, presso lo studio dell'Avv. Pietro Troianiello (C.F. TRNPTR72A04B963F; fax 06 39912529; P.E.C.: [pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it)), che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente causa al seguente numero di fax 0639912529 ovvero al seguente indirizzo P.E.C.: [pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it)

**CONTRO**

la **Regione Piemonte**, in persona del Presidente *p.t.*, Piazza Castello 165, Torino.

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

**Premesso che**

1) Con la Deliberazione del 20.3.2020 n. 4-1141, la Giunta Regionale del

Piemonte ha dato le indicazioni per la sostituzione del personale e – tra gli altri – degli operatori socio-sanitari (di seguito “OSS”) nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19, *“Valutata l’esigenza, pertanto, di intervenire a precisare delle indicazioni di carattere straordinario inerenti la sostituzione del personale, finalizzate a fronteggiare l’emergenza che si sta determinando, affinché le strutture territoriali pubbliche e private che erogano prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale e semiresidenziali proseguano la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, garantendo ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020”* (così Deliberazione, pag. 2 – doc. 1).

La Giunta Regionale, per tali motivazioni, ha così stabilito *“che nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, è consentito”* – tra l’altro – quanto segue:

*“c) In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monteore assegnato all’OSS, è possibile, oltre a quanto consentito al punto a), assolvere parte di tale monteore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:*

- stiano frequentando un corso OSS;*
- abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare;*
- abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;*

· a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;

· abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);

· siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.)” (così Deliberazione, pagg. 3-4).

2) Considerata la palese illegittimità della suddetta Deliberazione, gli attuali ricorrenti – tramite il sottoscritto avvocato –, con pec del 30.3.2020, hanno formulato formale istanza di annullamento e modifica della stessa (doc. 2).

Con tale istanza, gli attuali ricorrenti hanno evidenziato che la Deliberazione, consentendo lo svolgimento dell’attività degli OSS a soggetti privi dei requisiti necessari che l’ordinamento prevede per lo svolgimento di tale professione sanitaria, viola la disciplina di settore (art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992, introdotto dall’art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999; Accordo Stato Regioni del 22.2.2001; art. 5, L. 3/2018; D.L. n. 14 del 9.3.2020) ed è in contraddizione con le espresse finalità che essa intenderebbe conseguire. E tale violazione è ancor più grave considerato che è attualmente valida una graduatoria con oltre 1.000 OSS idonei ed in attesa di chiamata, relativa alla procedura concorsuale avviata dall’A.U.O. Città della salute e della scienza “Molinetto” di Torino e, dunque, per sopperire alla mancanza di OSS, si doveva e si deve attingere soggetti idonei da tale graduatoria, invece di assumere soggetti privi di qualifica per svolgere le funzioni di operatore socio-sanitario (cfr. doc. 2).

Ad oggi tale istanza è rimasta priva di riscontro.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensione,

della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per i seguenti

#### MOTIVI

##### **1) Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti.**

La Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie (di seguito "MIGEP") è un'associazione di OSS e altri operatori del settore sanitario; non ha finalità di lucro ed è apartitica e pluralistica, persegue fini esclusivamente culturali, morali e professionali per un continuo miglioramento professionale dei propri associati e per rivendicare il riconoscimento giuridico ed economico delle categorie in essa rappresentate (cfr. doc. 3).

Human caring Sanità - shc sanità (di seguito "shc") è un Sindacato professionale volto alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni dei lavoratori appartenenti a vari settori assistenziali, quali gli OSS. E' un sindacato libero, indipendente, apartitico e non ha fini di lucro (cfr. doc. 4).

MIGEP e Shc sono altamente rappresentativi degli OSS, operando da anni nell'interesse di tale professione sociosanitaria con molteplici e costanti attività, quali convegni, partecipazione a tavoli istituzionali (cfr. Tavolo Ministero Salute/Regioni del 2012 - doc. 5), ricorsi giurisdizionali (cfr., da ultimo, TAR Roma, NRG 196/2020), assistenza e consulenza agli iscritti, corsi di formazione professionale, quale, da ultimo, il corso in tema di emergenza covid-19 in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (cfr. docc. 6 e 7).

Considerato che il provvedimento impugnato incide negativamente

sull'esercizio delle attività degli OSS, l'associazione MIGEP e il sindacato shc sono portatori di un interesse collettivo indiretto da far valere nel presente giudizio (cfr., da ultimo, CdS, Ad. Pl. n. 6 del 20.2.2020), che - si ripete - seppur non in modo diretto, afferisce alle modalità di esercizio dell'attività degli OSS.

**2) Violazione di legge (art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992, introdotto art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999, Accordo Stato Regioni del 22.2.2001, art. 5, L. 3/2018 e D.L. 9.3.2020, n. 14) - Eccesso di potere - Contraddittorietà manifesta - Irragionevolezza.**

2.1) Il D. Lgs. n. 229/1999 ha modificato il D. Lgs. n. 502/1992, inserendo - tra l'altro - l'art. 3 octies, con il quale è stata disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

Con Provvedimento del 22.2.2001 - pubblicato in Gazzetta 19.4.2001, n. 91 - è stato raggiunto l'Accordo tra il Ministro della Sanità e le Regioni nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione (doc. 8), **operatore che il Ministero della Salute qualifica "operatore di interesse sanitario"** (cfr. doc. 9).

Detto Accordo, oltre alle attività e alle specifiche competenze della figura dell'operatore socio-sanitario, individua anche gli obiettivi del relativo percorso formativo attraverso **corsi di durata annuale di 1.000 ore** (cfr. artt. 2 e 8) e, secondo i seguenti moduli didattici:

- a) formazione teorica, minimo 200 ore;
- b) motivazione-orientamento e conoscenze di base;
- c) modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, minimo 250 ore;
- d) esercitazioni/stages, minimo 100 ore; tirocinio minimo 450 ore.

Sono previsti, poi, *“per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatrica, con dipendenza patologiche, ecc.) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, ecc.).*

*Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio; i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici contesti operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, contesto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, Rsa, centro diurno, domicilio, ecc.*

*Modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di formazione 50.*

*Tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni/stages, numero minimo di ore 50.*

*Specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100”.*

Le materie di insegnamento sono articolate nell’area socio culturale, istituzionale e legislativa; nell’area psicologica e sociale; nell’area igienico sanitaria e nell’area tecnico operativa (art. 10).

*“Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario è prevista” (così art. 11).*

La frequenza ai corsi è obbligatoria - le assenze non possono superare il 10% delle ore complessive - e, al termine, gli allievi devono superare una prova teorica e una prova pratica, che consente loro di conseguire un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale (cfr. art. 12).

Gli OSS sono così in grado - tra l’altro - di

*“aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;*

*... attuare interventi di primo soccorso;*

*... effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse" (così Allegato B).*

Come chiarito anche dalla giurisprudenza, oltre alla figura dell'operatore tecnico assistenziale "OTA" - che coadiuva l'infermiere professionale in tutte le attività assistenziali, assicurando anche prestazioni di trasporto materiali, di natura domestico alberghiera relative alla degenza e attività igienico-sanitarie -, con l'art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992 introdotto dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999, è stato istituito l'operatore sociosanitario "OSS" che *"riunisce la professionalità dell'operatore assistenziale con nozioni sanitarie di base proprie dell'OTA... e svolge attività indirizzata all'assistenza diretta e di supporto dell'utente sia ricoverato che presso il suo domicilio o presso strutture residenziali pubbliche private, su indicazione del personale medico e infermieristico professionale"* (così CdS, n. 2709 del 27.5.2014).

La Legge n. 3/2018 e, in particolare, il Capo II *"Professioni Sanitarie"*, all'art. 5 *"Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie"*, al fine di rafforzare la tutela della salute - intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale - ha poi istituito l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'art. 3 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, comprendendo espressamente gli OSS in detta area, **così che oggi il profilo degli OSS rientra a pieno titolo tra le Professioni sanitarie.**

2.2) Gli assistenti familiari sono operatori che si occupano di disagio sociale e non di assistenza sanitaria e sono in possesso di una qualifica professionale regionale che dà diritto al solo riconoscimento di alcuni crediti all'interno del percorso OSS - peraltro esclusivamente se il soggetto è in possesso del titolo di "terza media" - (cfr. doc. 10); gli educatori professionali, diversamente dagli OSS, non sono operatori di interesse sanitario né tantomeno svolgono una professione sanitaria (cfr. doc. 9).

Dunque, gli assistenti familiari e gli educatori professionali non hanno né la formazione professionale, né i requisiti né tantomeno il titolo necessario per svolgere le funzioni degli OSS.

Parimenti non hanno né la formazione professionale né il titolo necessario né tantomeno sono operatori di interesse sanitario, evidentemente, il semplice allievo del corso OSS, la badante e il semplice diplomato.

La giurisprudenza ha stabilito altresì che per quanto riguarda le infermiere volontarie ex D. Lgs. 66/2010 - cd. "crocerossine" - non vi è nessuna equipollenza tra detta figura e gli OSS e che per conseguire il titolo di operatore socio-sanitario le crocerossine devono seguire un percorso formativo integrativo di 120 ore (cfr., da ultimo, CdS, n. 6803 del 29.11.2018).

2.3) Con la suddetta Deliberazione, la Giunta della Regione Piemonte consente invece lo svolgimento dell'attività degli OSS ad assistenti familiari, educatori professionali, allievi del corso OSS, badanti, semplici diplomati e crocerossine, cioè a soggetti privi della formazione, dei requisiti e del titolo necessari che l'ordinamento prevede per lo svolgimento di tale professione sanitaria, come espressamente previsti dall'art. 3 octies, D. Lgs. 502/1992, introdotto dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 229/1999, dall'Accordo Stato Regioni del 22.2.2001 - che ha individuato la figura e il relativo profilo professionale nonché ha definito l'ordinamento didattico dei corsi di formazione degli OSS - e, infine, dall'art. 5, L. 3/2018.

La Deliberazione è, dunque, palesemente illegittima perché consente l'assunzione di personale che svolge l'attività socio-sanitaria degli OSS - operando in totale in autonomia ("*operatori a supporto*") e "*in affiancamento a un OSS*" - in violazione delle summenzionate normative statali che, come noto, non possono di certo essere derogate da una Deliberazione di Giunta Regionale,

neanche per motivi di grave emergenza sanitaria quale quella causata dal covid-19.

Ed invero, il D.L. 9.3.2020, n. 14 che, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del covid-19, ha previsto l'assunzione di circa 20.000 operatori sanitari, impone che tali operatori debbano avere i titoli e i requisiti previsti dalla legge per svolgere le rispettive attività sanitarie (cfr. artt. 1 e 2).

2.4) La suesposta violazione di legge di cui è affetta la Deliberazione impugnata è particolarmente grave, considerato che è attualmente valida una graduatoria con oltre 1.000 OSS idonei ed in attesa di chiamata, relativa alla procedura concorsuale avviata dall'A.U.O. Città della salute e della scienza "Molinetto" di Torino (cfr. docc. 11 e 12) e, dunque, per sopperire alla mancanza di OSS, la Regione Piemonte, invece di prevedere l'assunzione di soggetti privi di qualifica per svolgere le funzioni di operatore socio-sanitario, doveva e deve prevedere che si debba attingere soggetti idonei da tale graduatoria, come stabilito dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 14 del 9.3.2020, che, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del covid-19, ha previsto che si può assumere personale sanitario solo dopo aver assunto gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore (in tal senso, vedi anche art. 1, comma 6, D.L. 14/2020).

2.5) L'assunzione di OSS attingendo dalla graduatoria di idonei della suddetta procedura concorsuale è inoltre certamente molto rapida ed efficace e risolve "la notevole difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario" evidenziata anche dalla stessa Deliberazione impugnata che, dunque, anche sotto tale ulteriore profilo risulta essere palesemente errata nonché

contraddittoria.

2.6) Si osserva, inoltre, che anche a voler ritenere che la Deliberazione lasci alle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori la possibilità di procedere con le assunzioni di OSS attingendo alle graduatorie degli idonei o, una volta esaurite dette graduatorie, con bandi di concorso *ad hoc* (che prevedano, come requisito per poter partecipare, il necessario titolo professionale), anche in questi casi permane l'illegittimità delle suddette previsioni impugnate in quanto consentono - si ripete - l'assunzione di personale per svolgere l'attività degli OSS privo dei requisiti necessari che l'ordinamento prevede per lo svolgimento di tale attività, in violazione delle summenzionate normative statali.

2.7) L'assunzione di operatori privi di qualifica, come prevista dalla Deliberazione in questione, è altresì in palese contraddizione con le previsioni della Deliberazione stessa che espressamente mira a garantire *"ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile"*, che evidentemente soggetti privi di formazione e qualifica professionale - si pensi, *in primis*, agli allievi che ancora stanno seguendo il corso per OSS - non possono certamente garantire, con nocumento nonché con l'alto rischio di ulteriore diffusione del contagio di covid-19 sia per gli assistiti che per tutto il personale sanitario.

2.8) Si osserva, infine, che la suddetta Deliberazione nel *"considerare il periodo di lavoro svolto nelle strutture suindicate dal personale di cui alla lettera c) valutabile quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo"*, viola espressamente la summenzionata normativa anche con specifico riferimento alla formazione professionale degli OSS.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, con espressa riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, eccepire e contestare, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRONO**

a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, perché, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia annullare, previa sospensiva, la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Con riserva di motivi aggiunti e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.

Si producono in copia:

- 1) Deliberazione Giunta Regionale Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141;
- 2) Istanza annullamento Deliberazione alla Regione Piemonte del 30.3.2020;
- 3) Estratto Statuto MIGEP;
- 4) Estratto Statuto Sindacato shc;
- 5) Documento Tavolo Ministero salute- Regioni del 2012;
- 6) Accreditemento Istituto Superiore Sanità corso covid-19;
- 7) Programma corso covid-19 in collaborazione con Istituto Superiore Sanità;
- 8) Accordo Stato/Regioni OSS del 22.2.2001;
- 9) Elenco professioni sanitarie e Operatori di interesse sanitario;
- 10) Qualifica Assistenti familiari;

11) Pagine web Regione Piemonte Concorso OSS Molinette;

12) Graduatoria Concorso OSS Molinette.

Ai fini del contributo unico, si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto pubblico impiego.

Roma, 9 Aprile 2020

Avv. Pietro Troianiello

#### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Da quanto sopra evidenziato non sembra che sia necessario argomentare ulteriormente in ordine alla radicale illegittimità degli atti impugnati e quindi al richiesto "*fumus*" quale presupposto della domanda di sospensiva.

Per quanto attiene al profilo del danno grave ed irreparabile anch'esso appare di immediata evidenza: l'assunzione di personale per svolgere l'attività degli OSS privo della formazione e dei requisiti che la legge prevede per lo svolgimento di tale attività comporta l'aumento esponenziale di rischio di ulteriore diffusione del covid-19 sia tra gli assistiti che tra gli operatori sanitari stessi, specialmente in strutture ove il virus è particolarmente aggressivo e letale, quali le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori.

In un momento di grave e diffusissima emergenza sanitaria, specialmente nel territorio della Regione Piemonte, far svolgere le delicate e importanti funzioni tipiche degli OSS a soggetti privi della necessaria formazione nonché dei conseguenti titoli professionali per svolgere tali attività, quali allievi del corso OSS, assistenti familiari, badanti, semplici diplomati, educatori professionali,

crocerossine, cioè a soggetti che - diversamente dagli OSS - non sono operatori di interesse sanitario né tantomeno hanno i requisiti per poter esercitare una professione sanitaria, appare un danno di una gravità assoluta per l'intera collettività nonché del tutto irreparabile.

Roma, 9 Aprile 2020

Avv. Pietro Troianiello



## PROCURA

La **Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie** (C.F. 97621800016), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Verbania, Via Monte Santa n. 44 e il **Sindacato professionale Human caring Sanità - shc sanità** (C.F. 97825410018), in persona del Vice Segretario Nazionale e legale rappresentante Angelo Minghetti, con sede in Torino, Corso Spezia n. 22, delegano a rappresentarli ed a difenderli nel giudizio dinanzi al TAR Piemonte per l'impugnazione della Deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, con tutti i poteri di legge, compreso quello di presentare motivi aggiunti, istanze, rinunce e nominare sostituti e con espressa facoltà di transigere, riscuotere e quietanzare e chiamare in causa terzi, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'Avv. Pietro Troianiello, presso il cui studio eleggono domicilio in Roma, via della Giuliana n. 58. La presente procura vale per ogni grado e fase del giudizio, compresa in particolare la fase esecutiva.

Roma, 1 Aprile 2020



Per autentica  
Avv. Pietro Troianiello  




## **Relata di notificazione con modalità telematica (art. 3-bis L.53/1994)**

Io sottoscritto Avv. Pietro Troianiello (C.F. TRNPTR72A04B963F), con studio in Roma, via della Giuliana n. 58, iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere (tess. 34/2000), ai sensi e per gli effetti della L. 53/1994, per conto della **Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie** (C.F. 97621800016), in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Minghetti e il **Sindacato professionale Human caring Sanità - shc sanità** (C.F. 97825410018), in persona del Vice Segretario Nazionale e legale rappresentante Angelo Minghetti ,per i quali si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che si allega ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c. , relativamente al giudizio avanti al TAR Piemonte, per l'annullamento, previa sospensiva, della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 20.3.2020 n. 4-1141, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, S.O. n. 3 del 26.3.2020 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

### **notifico**

mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente [pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it), inserito nel REGINDE, l'allegato *ricorso* nonché la citata procura alle liti, digitalmente firmati a:

**Regione Piemonte**, in persona del Presidente *p.t.*, trasmettendo l'atto ed il menzionato allegato digitale all' indirizzo di posta elettronica certificata [gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it) estratto dal REGINDE;

Contestualmente, ad ogni effetto di Legge (art. 3 bis, commi 2 e 5, L. n. 53/1994 e art. 18, co. 4 e 5 DM N. 44/2011) **attesto** la conformità all'originale cartaceo della procura alle liti e dell'atto informatico allegato (ricorso).

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Pietro Troianiello, del Foro di Santa Maria Capua Vetere.



**Data:** 09 aprile 2020, 14:18:13  
**Da:** PIETRO TROIANIELLO <pietro.troianiello72@avvocatismcv.it>  
**A:** gabinettopresidenza-giunta <gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it>  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994  
**Allegati:** Ricorso.pdf.p7m (315.7 KB)  
Relata di Notifica telematica .pdf.p7m (191.3 KB)  
procura alle liti.pdf.p7m (48.8 KB)

<<Attenzione il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notifica si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per l'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>>>

--

TROIANIELLO & ASSOCIATI

Studio legale  
Via della Giuliana, 58 - 00195 Roma  
Tel. 06.39031412 - Fax 06.39912529  
e-mail: [segreteria@troianielloassociati.eu](mailto:segreteria@troianielloassociati.eu)

[www.troianielloassociati.eu](http://www.troianielloassociati.eu)

-----

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

-----



**Data:** 09 aprile 2020, 14:18:14  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** [pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it)  
**Tipo:** Ricevuta di accettazione  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994  
**Allegati:** daticert.xml (895 B)  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/04/2020 alle ore 14:18:14 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994" proveniente da "[pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it)" ed indirizzato a:

[gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it) ("posta certificata")  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

**Identificativo messaggio:** 073FBB3D.04DAA859.5EE05E24.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.  
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

## Acceptance receipt

On 09/04/2020 at 14:18:14 (+0200) the message, "Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994", sent by "[pietro.troianiello72@avvocatismcv.it](mailto:pietro.troianiello72@avvocatismcv.it)" and addressed to:

[gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it](mailto:gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it) ("posta certificata")  
was accepted by the certified email system.

**Message ID:** 073FBB3D.04DAA859.5EE05E24.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.  
Please keep it as a certificate of delivery of the message.



**Data:** 09 aprile 2020, 14:18:15  
**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**A:** pietro.troianiello72@avvocatismcv.it  
**Tipo:** Ricevuta di avvenuta consegna  
**Oggetto:** CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994  
**Allegati:** postacert.eml (560.1 KB) **Messaggio di posta elettronica**  
dati-cert.xml (1.1 KB)  
smime.p7s (9.1 KB)

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/04/2020 alle ore 14:18:15 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994" proveniente da "pietro.troianiello72@avvocatismcv.it" ed indirizzato a "gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** 073FBB3D.04DAA859.5EE05E24.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

---

## Delivery receipt

The message "Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994" sent by "pietro.troianiello72@avvocatismcv.it", on 09/04/2020 at 14:18:15 (+0200) and addressed to "gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** 073FBB3D.04DAA859.5EE05E24.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato :	postacert.eml
---	---------------

**Data:** 09 aprile 2020, 14:18:13  
**Da:** PIETRO TROIANELLO <pietro.troianiello72@avvocatismcv.it>  
**A:** gabinettopresidenza-giunta <gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it>  
**Tipo:** Messaggio originale  
**Oggetto:** Notificazione ai sensi della Legge n. 53/1994  
**Allegati:** Ricorso.pdf.p7m (315.7 KB)  
Relata di Notifica telematica .pdf.p7m (191.3 KB)  
procura alle liti.pdf.p7m (48.8 KB)

<<Attenzione il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n. 53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto

o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notifica si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per l'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo [>>](http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica)

--  
TROIANIELLO & ASSOCIATI

Studio legale  
Via della Giuliana, 58 - 00195 Roma  
Tel. 06.39031412 - Fax 06.39912529  
e-mail: [segreteria@troianielloeassociati.eu](mailto:segreteria@troianielloeassociati.eu)

[www.troianielloeassociati.eu](http://www.troianielloeassociati.eu)

-----  
----  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.